



Una gran massa di numerario stà per esser posta fra noi in circolazione, e questa l'invia il Protettore sempre benefico della Repubblica.

Alla fiducia che si ebbe nel degno Ministro Plenipotenziario di Russia, nel offrirgli ragguardevoli summe per i bisogni dell'Imperiale servizio, corrisponde in oggi la lealta del Monarca nel volerle soddisfare, ed ecco l'oggetto per cui presso di noi fluisce doviziosa copia di Monete d'Oro.

Doveri sacri ed indellebili impongono alla Repubblica a doverne fissare il loro prezzo.

Il Senato mancherebbe a se stesso se nel lasciarlo all'arbitrio d'indiscreti speculatori venisse l'Imperial Corte Protettrice a risentirne notabili pregiudizj.

Se questa Corte Benefica vuota sopra di noi una parte dei suoi tesori in riflesso dei contratti impegni e di giustizia, che le monette nobili con cui intende di soddisfarli non soffrano pregiudizio nel prezzo.

E inoltre dell'interesse di ogni Governo di provvedere con attenta cura, onde si effettui l'introduzione di numerario in monette Nobili, escludendo per quanto gli è possibile l'erose, cioè quelle il cui valore intrinseco si trova con infinita sproporzione inferiore del valor loro rappresentativo.

Si otterrà un oggetto così provido collo stabilire presso di noi il prezzo delle monete Nobili allo stesso corso che anno le monete medesime nella Piazza di Costantinopoli, che è la sola in oggi da cui sortano per questa parte summe di grandissima rilevanza.

Se noi dunque sentiremo i vantaggi di una copiosa circolazione in monete Nobili dovremo esser ingrati a segno di far nascere il pentimento di averla prodotta?

Se la Corte Paterna di Russia à versato sopra di noi le grazie le più segnalate dovremo noi in concambio non prestarsi alle sue ragionevoli domande?

Dovremo noi obbliare che la nostra interna tranquillità la dobbiamo alla presenza delle Invite Truppe Russe?

Che la nostra esterna sicurezza è appoggiata alla loro difesa senza che l'Erario soffra alcun dispendio per il loro appanaggio?

Non è forse vero, che quando non vi è angolo in Europa che non abbi sofferto e soffra il peso di enormi imposizioni per la presenza di Truppe, noi forse i soli si ritroviamo nell'antico piede di moderate imposte?

Perciò quiete interna, esterna sicurezza, difesa senz'aggravio, copia di denaro in circolazione, niuna nuova imposta sono i vantaggi, Cittadini Settinsulari che vi derivano dalla possente protezione di un Gran Monarca, la cui influenza nei Popoli non à altro oggetto che la loro felicità.

La ricordanza di tanti benefizj risvegli in voi anche in questa occasione quel nobile disinteresse che valga a far conoscere quanto sia efficace e profonda la vostra riconoscenza.

Sia dunque fissato il prezzo delle monete nobili come lo domanda S. E. Plenipotenziario Co: Giorgio Mocenigo, e persuaso il Senato di non dover essere per tal motivo nella spiacevole necessità di punir trasgressori, emana a pubblico lume la seguente Tariffa.

1.

Il prezzo del Zecchino Veneto di giusto peso sarà di piastre nove ossia lire settanta due moneta lunga.

2.

Il prezzo del Zecchino Olandese di giusto peso sarà di Piastre otto, e mezza, ossia lire sessantaotto moneta lunga.

3.

Il prezzo de' Tallari, Veneto, Imperiale, e Colonnato, sarà di Piastre tre parà trenta ossia lire trenta moneta lunga.

Colla stessa proporzione saranno li spezzati de' Tallari.

4.

I Cambia-valute, Mercanti, e Bottegaj saranno obbligati i primi a cambiare, e gli altri per ciò che da essi si prende, a riceverlo al prezzo della detta Tariffa tutte le monete nella medesima comprese.

5.

Tutte le volte che gli uni, e gli altri se ne rifiutassero saranno tutte le volte soggetti a pagar la pena di Zecchino uno che sarà a beneficio di quello che avrà ottenuto il rifiuto.

6.

I Cambia-valute che cessar volessero di esercitare un tal mestiere, non sarà più loro permesso di riprenderlo.

7.

Il Governo riceverà dagli Abbocatori in pagamento delle loro Ratto, i detti Zecchini a tenor di Tariffa colle regole di proporzione stabilito nel Decreto del dì d'oggi, e del pari gli Abbocatori saranno tenuti colle stesse regole di proporzione ed a tenor del Decreto medesimo di ricevere le dette monete in oro da quelli che sono tenuti di pagare i dritti Daziali.

8.

I Pritani nelle rispettive Isole dovranno tener man forte per l'inviolabile esecuzione della prescritta Tariffa; e a tal effetto tutte le controversie nel proposito saranno da essi definitivamente decise.

Sono inoltre autorizzati i Pritani suddetti quando il caso lo esigesse di punire col metodo del rito i pertinaci trasgressori con quelle pene che fossero da essi riputate le più idonee alla gravità del argomento.

Il presente sarà Publicato ed affisso ne' luoghi soliti ad universale intelligenza.

Dal Pubblico Palazzo del Senato li 13 Luglio 1806. G. S.

( Arrandio Monte-Santo V. Preside.

Il Segr. di Stato delle Finanze e Forz' Armata

C. Andrea Sordina.

Ap. 86: 59

III 51

889 verso

1992

Il primo dei due...

Il secondo dei due...

Il terzo dei due...

Il quarto dei due...

Il quinto dei due...

Il sesto dei due...

Il settimo dei due...

Il ottavo dei due...

Il nono dei due...

Il decimo dei due...

Il undicesimo dei due...

Il dodicesimo dei due...

Il tredicesimo dei due...

Il quattordicesimo dei due...

Il quindicesimo dei due...

Il primo dei due...

Il secondo dei due...

Il terzo dei due...

Il quarto dei due...

Il quinto dei due...

Il sesto dei due...

Il settimo dei due...

Il ottavo dei due...

Il nono dei due...

Il decimo dei due...

Il undicesimo dei due...

Il dodicesimo dei due...

Il tredicesimo dei due...

Il quattordicesimo dei due...

Il quindicesimo dei due...



1886